

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2509

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FRONZUTI, RAMPONI, CASILLO,
LA LOGGIA e PERLINGIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1996 (*)

Soppressione delle comunità montane

(*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - Le comunità montane sono istituite e organizzate sulla base di leggi regionali; i finanziamenti, che come per tutti gli enti locali provengono in definitiva dallo Stato, giungono alle comunità montane attraverso le regioni.

Numerose leggi statali hanno fatto riferimento alle comunità montane prevedendone l'intervento in via eventuale e, comunque, abilitandole ad esprimere pareri, a formulare piani, a gestire patrimoni boschivi e opere pubbliche; nel quadro di tali attività, le comunità possono contrarre mutui pluriennali o concedere contributi a privati, anch'essi pluriennali.

Per sopprimere le comunità montane, bisogna superare il problema del trapasso delle funzioni.

È probabile che, nella maggioranza dei casi, i comuni preferiscano costituire dei consorzi - possibilità che non dovrebbe essere esclusa - che eserciterebbero buona parte delle stesse funzioni.

Gli enti parco, ove esistenti, sono certamente idonei a svolgere le funzioni relative al patrimonio boschivo, e in genere alla protezione dell'ambiente, ma non quelle di carattere economico e sociale.

Quanto ai rapporti patrimoniali di carattere pluriennale tuttora aperti, essi potrebbero senz'altro essere gestiti, ad esaurimento, dalle regioni.

In un clima di razionalizzazione delle risorse e di un forte contenimento della spesa pubblica, appare del tutto anacronistico mantenere in vita una istituzione che agli occhi di tutti non ha ragione di esistere.

Oggi, in uno stesso comprensorio, agiscono sovrastrutture a più organismi istituzionali e rappresentativi che, talvolta, entrano in conflitto di competenze tra di loro.

Quasi sempre nelle zone dove insistono le comunità montane operano consorzi di bonifica ed enti parco, quindi si avverte il bisogno di intervenire per rendere più efficace e concreta l'azione di salvaguardia, di bonifica e di tutela del comprensorio.

Nella mia qualità di primo firmatario del presente disegno di legge ho valutato tutti gli aspetti della normativa vigente delle comunità montane ed ho previsto il mantenimento delle spese correnti, nonchè ho ipotizzato la creazione di consorzi tra comuni omogenei al fine di ridurre notevolmente i bilanci.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Le comunità montane sono soppresse. Le regioni disciplinano, con legge, la devoluzione del loro patrimonio e il trasferimento del personale alla regione stessa, agli enti locali o loro consorzi e agli enti parco, ove costituiti.

2. Il trasferimento del patrimonio e del personale delle comunità montane viene comunque determinato con tempi e criteri tali da consentire il proseguimento, senza soluzioni di continuità, delle attività svolte dalle comunità stesse.

Art. 2.

1. Le funzioni, già esercitate dalle comunità montane, inerenti alla gestione del patrimonio boschivo o, comunque, alla tutela dell'ambiente sono trasferite agli enti parco, nazionali o regionali, ove esistenti.

2. Gli organi delle comunità montane rimangono in funzione per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro la scadenza di tale termine i comuni appartenenti alla comunità montana possono deliberare la costituzione di un consorzio che eserciti tutte o alcune delle funzioni già attribuite alla comunità montana. La legge regionale di cui all'articolo 1 disciplina il passaggio delle funzioni dalla comunità montana al consorzio, con particolare riguardo all'ipotesi in cui non tutti i comuni, già appartenenti alla comunità montana, aderiscano al consorzio stesso.

3. La legge regionale di cui all'articolo 1 disciplina il passaggio delle funzioni già attribuite alla comunità montana ai sensi del comma 1, e non assunte da consorzi di comuni, ai singoli comuni, alle province o alla regione stessa.

4. La titolarità dei rapporti patrimoniali in essere di carattere pluriennale, inerenti a mutui assunti dalle comunità montane o a contributi concessi dalle comunità montane stesse a privati, è trasferita alle regioni.

Art. 3.

1. La legge regionale disciplina la ripartizione dei contributi, attualmente destinati al finanziamento delle comunità montane, tra gli enti che succedono nello svolgimento delle rispettive funzioni.

2. La ripartizione di cui al comma 1 deve comunque assicurare la prosecuzione dei rapporti pluriennali di cui all'articolo 2, comma 4, il trattamento economico del personale e la conservazione, senza alcun pregiudizio, del patrimonio già appartenente alle comunità montane.